

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3361 di venerdì 18 luglio 2014

Interpello: l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 alla Pubblica Sicurezza

L'applicabilità del Decreto 81 al Dipartimento della Pubblica Sicurezza: come affrontare valutazione dei rischi, formazione dei lavoratori, individuazione del RLS, delega di funzioni in mancanza di un decreto attuativo.

Roma, 18 Lug ? Più volte PuntoSicuro si è soffermato sugli obblighi e sull'applicazione del D.Lgs. 81/2008 agli **operatori della sicurezza**, alle Forze di polizia; sottolineando l'assenza ? a più di sei anni di distanza! ? dei decreti attuativi per individuare le particolari esigenze connesse al servizio espletato, alle peculiarità organizzative, alle specificità della tutela della salute e sicurezza di tali operatori.

E in questi anni sono stati posti vari quesiti sull'applicabilità del D.Lgs. 81/2008 alle Forze armate, di Polizia e ai Vigili del Fuoco, tanto da "costringere" la Commissione Interpelli - prevista dall'articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 ? a fornire chiarimenti. Ad esempio con l' Interpello n. 6/2014 del 13 marzo 2014 in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A distanza di qualche mese, ecco dunque un nuovo interpello ? in questo caso molto articolato - che viene indirettamente a rimarcare, una volta di più, i ritardi della nostra legislazione.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0327E] ?#>

Si tratta dell'**Interpello n. 11/2014** dell'**11 luglio 2014** fornito in risposta al Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia (SILP) della CGIL. Un interpello che ha per oggetto la "**risposta ai quesiti sull'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull'obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e, infine, sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni**".

In particolare il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione su **tre quesiti**:

1. applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

2. obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover:

a) *documentare compiutamente la valutazione dei rischi; in particolare per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nell'ambito di un'attività lavorativa, si debba svolgere una effettiva e concreta attività accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc.), riscontrabili da documentazione, che ne dimostri concretamente l'assenza;*

b) *effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;*

c) *provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;*

d) *individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori;*

3. i limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni; in particolare se si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all'interno dell'azienda o unità produttiva nei casi in cui [...] nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attività di informazione e formazione, senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate.

E la risposta della Commissione al **primo quesito** non può che far presente la mancanza di un decreto attuativo.

Viene indicato che l'**art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008** e successive modifiche ed integrazioni prevede nei "riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate [...] con **decreti emanati**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]".

E che il successivo comma (il comma 3) prevede poi che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 "sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]".

E dunque attualmente **in attesa dell'emanazione dei predetti decreti** rimane in vigore il **Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450**, Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

E tale decreto "va oggi applicato tenendo conto tuttavia del **disposto dell'articolo 304**, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede 'fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 ('decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994'), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, **tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo**" (il D.Lgs. 81/2008, ndr).

Affrontato il problema dell'applicabilità del Decreto 81, veniamo al **secondo quesito**.

L'interpello recita che "per quanto concerne il punto a) del secondo quesito, inerente la **valutazione dei rischi**, occorre riportare quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008: *la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [...]*".

Inoltre il comma 3 del citato articolo stabilisce che *'il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto'*. Dunque "tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti all'individuazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa*".

L'art. 28, comma 2, lett. a), del Testo Unico stabilisce poi che *'la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione'*.

Pertanto, "la Commissione ritiene che l'esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità, **debba essere suffragato da elementi di valutazioni** la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro. In relazione a questo ultimo aspetto il datore di lavoro valuterà, con riferimento al caso in concreto, la necessità di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi".

Riportiamo le altre risposte della Commissione al secondo quesito:

- "in merito al **punto b del secondo quesito**, considerato che ? come già sopra esposto ? è obbligo del datore di lavoro valutare tutti i rischi, ne consegue che tra essi deve esserci anche il rischio da stress lavoro-correlato. Le **particolari esigenze connesse al servizio espletato**, attualmente disciplinate dal DM 450/1999, non incidono sull'obbligo di valutazione di questo fattore di rischio;
- in merito al **punto c del secondo quesito**, il datore di lavoro deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- in merito al **punto d del secondo quesito** inerente l'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le regole minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognerà tener conto delle indicazioni provenienti dall' ARAN".

Concludiamo con la risposta al **terzo quesito** relativo ai limiti di applicazione della **delega di funzioni**.

In questo caso occorre evidenziare che l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 "prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, ivi compresi, relativamente al quesito così come formulato, quelli previsti alla lettera b) e d) di seguito riportati:

- b) *che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) *che essa attribuisca al delegato l' autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate".*

Pertanto ? conclude la Commissione ? "non può essere considerata valida una delega rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al soggetto delegante".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 11/2014 con risposta dell'11 luglio 2014 al Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia ? Prot. 37/0012638/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta ai quesiti sull'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull'obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e, infine, sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it